



CORTE DEI CONTI



0028549-04/08/2015-SCCLA-PCGEPRE-P

CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO DI LEGITTIMITA' SUGLI
ATTI
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

ritirato il 14-08-15
mi
Il Funzionario preposto
Dott. Massimo Maria Menghini

Al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale

- Ufficio di Gabinetto

- Direzione Generale per l'Amministrazione,
l'informatica e le Comunicazioni - Ufficio IV

dga i, segreteria @ art. it

ROMA

RILIEVO

OGGETTO: DM del 4 giugno 2015 (prot. CdC n. 24444 del 26 giugno 2015). Decreto di approvazione del contratto prot. MAE0109546 tra il Ministero degli affari esteri e la società *Service Tech* s.r.l., stipulato in data 22 maggio 2015, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006, per la fornitura del servizio di *help desk*, gestione e manutenzione delle prestazioni di lavoro e attività di gestione documentale, *help desk* supporto all'utenza, segreteria ed archivio finalizzate alla corretta ed efficace gestione della Carta Nazionale dei Servizi del MAE, per un importo pari 680.525,00 oltre IVA per il periodo 23 maggio 2015 - 31 dicembre 2015.

Con il provvedimento in oggetto viene approvato il contratto del 22 maggio 2015 tra il Ministero degli affari esteri e la società *Service Tech* s.r.l. per la fornitura del servizio di *help desk*, gestione e manutenzione delle prestazioni di lavoro e attività di gestione documentale, *help desk* supporto all'utenza, segreteria ed archivio finalizzate alla corretta ed efficace gestione della Carta Nazionale dei Servizi del MAE, per un importo pari 680.525,00 oltre IVA per il periodo 23 maggio 2015 - 31 dicembre 2015.

Il contratto, che copre appunto il periodo 23 maggio 2015 - 31 dicembre 2015, è stato stipulato a seguito di procedura negoziata, autorizzata ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006, previa indagine di mercato, ricorrendo, ad avviso dell'Amministrazione, i presupposti della proroga tecnica.

Il contratto è stato, pertanto, aggiudicato in via provvisoria (v. verbale del 28 aprile 2015) ed in via definitiva divenuta efficace (v. determinazione del 19 maggio 2015) alla medesima ditta che già erogava la fornitura, essendo stata presentata un'unica offerta per un importo pari a 744.996,00 euro esclusa IVA per il periodo 1° maggio 2015 - 31 maggio 2015, in ribasso rispetto all'importo a base d'asta pari a 760.000,00 euro esclusa IVA.

In data 29 aprile 2015, e cioè il giorno successivo all'aggiudicazione provvisoria della fornitura in oggetto, l'Amministrazione ha tuttavia autorizzato la medesima ditta a procedere allo svolgimento della prestazione del servizio di cui all'appalto originario, la cui conclusione era prevista per il 30 aprile 2015, nel limite del quinto del prezzo dell'appalto originario a decorrere dal 4 maggio 2015 al

22 maggio 2015 per un importo complessivo di 72.400,00 euro, importo questo che sommato all'importo del nuovo contratto conduce ad un importo complessivo superiore a 744.996,00 euro (aggiudicato per il periodo 1° maggio 2015 – 31 dicembre 2015).


Sebbene di regola il ricorso all'esecuzione anticipata d'urgenza della fornitura ai sensi dell'art. 11, comma 9, del d.lgs. n. 163 del 2006 sia consentita solo dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, si chiedono chiarimenti sulle ragioni per cui non si sia fatto ugualmente ricorso alla predetta possibilità, posto che la ditta che è risultata aggiudicataria della fornitura in oggetto è la medesima che ha erogato il servizio sino al 30 aprile 2015 e che è stata autorizzata in data 29 aprile 2015 all'ulteriore erogazione del servizio dell'appalto originario per il periodo 4-22 maggio 2015, quando già era nota l'aggiudicazione della nuova fornitura, seppure in via provvisoria (28 aprile 2015). Si chiedono, inoltre, elementi di valutazione per la determinazione dell'importo posta a base d'asta della fornitura in oggetto anche in relazione all'importo aggiudicato con l'appalto originario.

Ciò stante, nel richiamare l'attenzione sul termine introdotto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 27 della legge n. 340 del 2000 (trenta giorni), si trattengono gli atti qui pervenuti e si rimane in attesa dei chiarimenti che codesta Amministrazione riterrà di fornire a riguardo o della richiesta di ritiro del provvedimento di cui si tratta.

Il Consigliere Delegato
Cons. Roberto Benedetti



Il Magistrato Istruttore
Cons. Luisa D'Evoli



Codice Mittente:

MAE0179155 2015-08-25

Roma, 25/08/2015

.....
(data e numero di protocollo)

Posizione:

--	--	--	--	--	--	--

Oggetto: DM del 4 giugno 2015. (prot. CdC n. 24444 del 26/06/2015). Decreto di approvazione del contratto prot. MAE0109546 tra il MAECI e la società Service Tech srl, stipulato in data 22.05.2015, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera c) del Dlgs 163/2006, per la fornitura del servizio di help desk, gestione e manutenzione delle postazioni di lavoro e attività di gestione documentale, help desk supporto all'utenza, Carta Nazionale dei Servizi, per un importo pari a € 680.525,00 oltre iva, per il periodo 23.5.2015-31.12.2015.

Riferimenti: Rilievo prot. 0028549-04/08/2015

Nota indirizzata a: - Corte dei Conti, Ufficio di controllo di legittimità
controllo.legittimita.pcge.ricezioneatti@cor-teconticert.it
ROMA

A seguito della comunicazione in riferimento, si forniscono i chiarimenti richiesti relativamente al decreto e al contratto in oggetto, per le valutazioni che codesta Corte riterrà più opportuno formulare per l'auspicabile buon esito della procedura di controllo preventivo di competenza.

Come ricordato da codesta Corte con la comunicazione in riferimento, in data 28 aprile 2015 si è provveduto con atto endoprocedimentale – il verbale di aggiudicazione della gara – all'aggiudicazione provvisoria del servizio di help desk, gestione e manutenzione delle postazioni di lavoro e attività di gestione documentale, help desk supporto all'utenza e Carta Nazionale dei Servizi a favore della società Service Tech srl. La stazione appaltante ha successivamente provveduto all'approvazione dei verbali di gara e al completamento della verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente, nonché all'esito dei controlli esperiti nei confronti dell'aggiudicataria, emanando il provvedimento di aggiudicazione definitiva, a conclusione della fase procedimentale di integrazione dell'efficacia, in data 19 maggio 2015.

Dovendo ricorrere gli stessi presupposti necessari per la stipula del contratto – un nuovo contratto, differente da quello stipulato per il periodo gennaio-aprile 2015 - aggiudicato a seguito di nuova procedura selettiva ex art. 57 del D.lgs 163/06 – la Stazione Appaltante ha ritenuto che non potesse essere considerata legittima un'esecuzione in via d'urgenza se non dopo un'aggiudicazione definitiva divenuta efficace. Tale interpretazione troverebbe conforto nell'articolo 11 comma 9, ultimo periodo, del codice dei contratti, di cui al D.Lgs 163/2006, e nell'articolo 302, comma 2, lettera b) del regolamento di esecuzione, di cui al DPR 207/2010, che prevedono espressamente l'istituto dell'esecuzione in via di urgenza a seguito dell'efficacia dell'aggiudicazione e, quindi,

Alleg.
N.

della conclusione dei controlli sulla documentazione di gara e sugli operatori economici. Come noto, la distinzione operata dal Legislatore tra aggiudicazione provvisoria, definitiva e definitiva efficace è funzionale a consentire alla Stazione Appaltante di operare una serie di controlli, che possono anche non portare alla stipula contrattuale per irregolarità nella selezione o per carenza di elementi.¹

Così, nella fase dell'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria la Stazione Appaltante è tenuta a controllare l'operato della Commissione di selezione (e ad operare anche in autotutela se necessario) e, a seguire, nella fase di integrazione dell'efficacia (aggiudicazione definitiva efficace) la Stazione Appaltante è obbligata ad effettuare i controlli di rito sull'onorabilità del contraente ex art. 38 del D.lgs 163/06. Si ritiene, quindi, di aver correttamente applicato la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, del D.lgs. 163/2006, che prevede espressamente l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria da parte dell'organo competente entro il termine di trenta giorni.

Connessa a quanto sopra è la ragione per cui non si sia fatto ricorso all'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del Dlgs 163/2006, alternativamente all'utilizzo dell'istituto del quinto d'obbligo previsto dall'art. 11 del R.D. 18.11.1923. La Stazione Appaltante ha ritenuto di procedere ai sensi dell'articolo 302, comma 2, del DPR 207/2010, il quale espressamente prevede l'autorizzazione dell'esecuzione anticipata della prestazione solamente dopo che l'aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace. In applicazione del dettato normativo sopra richiamato, è stato pertanto ritenuto non percorribile il ricorso all'esecuzione in via d'urgenza, dovendo ricorrere per l'esecuzione della prestazione su ordine della Stazione Appaltante gli stessi presupposti previsti per la stipula del nuovo contratto. In ossequio alla norma, la Stazione Appaltante ha ritenuto doveroso accertarsi puntualmente della permanenza in capo all'aggiudicataria dei requisiti previsti dall'ordinamento. Nelle more del controllo sull'operato della Commissione di gara e dei controlli di rito – tra cui la richiesta di informazione antimafia ex articolo 91 del Dlgs 159/2011, la verifica di regolarità contributiva, la verifica Infocamere, la verifica sul casellario delle imprese dell'ANAC, la verifica sul casellario giudiziale – in presenza di oggettiva necessità di assicurare continuità ad un servizio vitale per le attività istituzionali dell'Amministrazione, si è ritenuto necessario utilizzare l'unico strumento giuridico a disposizione, ovvero il quinto d'obbligo, che poteva essere legittimamente esercitato e che non necessitava dei controlli previsti per la nuova fattispecie, in quanto precedentemente e positivamente esperiti prima della conclusione del precedente contratto.

Ciò premesso, nel confermare gli importi contrattuali già trasmessi con l'atto negoziale in oggetto, la stazione appaltante ha provveduto a rettificare l'importo corrisposto alla società Service Tech srl a titolo di sesto quinto, inizialmente stimato in euro 72.400,00 ed ora riconsiderato in euro 62.653,85 per un precedente errore di calcolo (v. allegato prospetto di calcolo, All. 1).


Per il ristoro della differenza a credito dell'Amministrazione, pari ad euro 9.746,15 si è provveduto con un apposito atto negoziale – che si allega alla presente comunicazione (All. 2) – nel quale le parti provvedono alla compensazione dell'importo dovuto, con la previsione dell'emissione di una nota di credito da parte di Service Tech Srl per l'importo di euro 9.746,15 a favore dell'Amministrazione, da stornare nel pagamento della prima fattura da emettere sulla base di quanto dovuto come controprestazione del contratto MAE0109546 del 22 maggio 2015. Quanto sopra ridefinisce la quantificazione del sesto quinto al di sotto di quanto detratto dall'offerta presentata per la corretta determinazione dell'importo contrattuale, e, pertanto, la somma complessiva data da quanto corrisposto per l'esecuzione del sesto quinto ed il contratto sottoposto al visto di codesta Corte è inferiore all'offerta presentata dall'operatore economico in sede di gara.

¹ La natura endoprocedimentale dell'aggiudicazione provvisoria viene costantemente rimarcata in Giurisprudenza, tra le altre, vedasi Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 8.3.2011 n. 1446.

Infine, circa la richiesta di elementi di valutazione sull'importo posto a base d'asta, si comunica che la Stazione appaltante ha provveduto a stimarne la congruità sulla base di quanto stabilito in precedenza per lo svolgimento del medesimo servizio, aggiornando l'importo così ottenuto in considerazione di alcune variazioni della prestazione, richieste per il periodo maggio-dicembre 2015, che hanno portato ad una parziale modifica rispetto a quanto richiesto per i primi mesi del 2015. Ciò risulta dal contenuto parzialmente differente delle lettere di invito ad offrire inviate per i due distinti periodi, essendo state espressamente richieste: a) professionalità assunte con contratto a tempo indeterminato, con livello di inquadramento congruo rispetto all'esperienza professionale richiesta, in considerazione dell'entrata in vigore dei Decreti Legislativi del 4 marzo 2015 nn. 22 e 23; b) sono state indicate sedi di svolgimento del servizio ulteriori ed esterne al Palazzo della Farnesina in precedenza non contemplate. Dagli elementi di differenziazione rispetto all'appalto originario sopra evidenziati, emergono le circostanze che hanno determinato la quantificazione dell'importo posto a base d'asta per la procedura relativa alla fornitura del servizio richiesto per il periodo maggio-dicembre 2015.

Tanto si comunica per le valutazioni che codesta Corte vorrà prendere in considerazione per la definizione del controllo preventivo di competenza, che si auspica possa avere esito positivo.

Il Vice Direttore Generale della DGAI
Cons. d'Amb. Stefano Moscatelli



CORTE DEI CONTI

PREVENTIVO LEGITTIMITA' PCM, MIN. GIUSTIZIA E MIN. AFFARI ESTERI

(Controllo Preventivo) Si trasmettono a MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - D.G. PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI con elenco 0030728-02/09/2015 n° 1 provvedimenti in data 02 settembre 2015

Protocollo	Data	OGGETTO	Registrazione	Data Registrazione
24444	26/06/2015	ESTERI - APPROVAZIONE CONTRATTO N. MAE0109546 DEL 22.05.2015 - SOC.SERVICE TECH SRL DD. 5514/776	1-2163	02/09/2015